

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

**\${project.denominazione}**  
**\${project.denominazione2}**  
**\${project.frazione}**  
**\${project.indirizzo1}**  
**\${project.indirizzo2}**

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2014

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,  
l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 5 dicembre 2013, prot. n. 201237, ha confermato che per l'anno 2014 restano valide le misure del diritto annuale già definite a decorrere dal Decreto 21 aprile 2011, che ha definito le aliquote e le fasce di fatturato e le misure fisse del diritto annuale e, per i soggetti che sono stati interessati dalle innovazioni normative, un regime transitorio.

#### **Come versare:**

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare
Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi	non compilare
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: sigla provincia (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: <b>3850</b> rateazione: non compilare anno di riferimento: <b>2014</b> importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto indicato al punto "Importi" importi a credito compensati: non compilare

### Chi versa

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2014**.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 **non sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2014** :

- le imprese che al 31/12/2013 risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa ( salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività ) ;
- Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31/12/2013 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2014 ( nel caso di decesso del titolare invece il diritto è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa ) ;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12/2013 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30/01/2014 ;
- le società di persone con atto di scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31/12/2013 che abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30/01/2014 anche nel caso si tratti di cancellazione operata d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004 ;
- le società cooperative che siano state sciolte, con provvedimento adottato entro il 31/12/2013, dall'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 2545 – septiesdecies C.C. ( già art. 2544 C.C. ).

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione Ordinaria** ( es. da società di persone a società di capitali e viceversa ) questa è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutte le forme societarie iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni sotto riportata. E' questo però solitamente il caso in cui si verifica la necessità di sommare i dati di fatturato dichiarati su più quadri del modello IRAP.

Nel caso di **trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione Ordinaria e una appartenente alla sezione Speciale o viceversa ( es. da società semplice a società di capitali ), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica con cui l'impresa era iscritta al 01/01/2014.

Nei casi di **passaggio da una Sezione all'altra** del Registro delle Imprese senza trasformazione di natura giuridica ( es. Impresa individuale iscritta nella sezione Speciale che passa nella sezione Ordinaria ) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui l'impresa risulta iscritta al 01/01/2014.

**Attenzione:** tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.

Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

### Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**termine fissato al 16 Giugno 2014**) salvo proroghe, giusto quanto stabilito dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 in vigore dal 04.07.2001 ( **1** ), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata in centesimi di euro, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

### Quanto versare

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese tranne le imprese individuali, l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Per l'individuazione dei rigli del modello IRAP 2014 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2014, la circolare di riferimento è la n.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it)

### **Imprese individuali**

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 200,00 ed € 40,00 per ciascuna unità locale.

### **Unità locali**

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 110 euro.

Nel caso di imprese che hanno unità locali presenti anche in altre provincie, si moltiplica l'importo base dovuto per ogni unità locale ( con arrotondamento al quinto decimale fino all'unità di euro ) per il numero delle unità locali iscritte al 01.01.2014 nelle singole provincie, riportando sul Modello F24 il diverso Codice Ente ( = **sigla Provincia** ).

Le **unità locali che abbiano cessato l'attività entro il 31/12/2013**, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30/01/2014 sono tenute al pagamento del diritto annuale 2014.

Le **unità locali iscritte nel corso del 2014**, ove indicate nella scheda, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso in cui il suddetto versamento non sia stato eseguito potrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione.

### **Arrotondamento**

Va operato un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

### **Sanzioni e Ravvedimento Operoso**

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% *dell'ammontare* del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005) nonchè dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Brindisi con delibera consiliare n. 16 del 13.12.2005 e successivamente modificato con delibera n. 7 del 22.06.2006 e delibera n. 3 del 30.04.2013.

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** ( art. 6 del D.M. 27/01/2005 n. 54 e art. 13 del Regolamento camerale ) con la sanzione ridotta ad 1/8 del 30 % ( **3,75 %** ) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento ( Ravvedimento breve ), ed a 1/5 del 30 % ( **6 %** ) nel caso che il versamento venga eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento ( ravvedimento lungo ) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

E' quindi ancora possibile procedere al ravvedimento per il diritto annuale 2013 **entro il 16.06.2014** ( oppure entro un anno dalla scadenza del diverso termine di versamento per le imprese neo iscritte nel corso del 2013, e per le unità locali aperte nel corso del 2014 che non hanno effettuato il versamento nei tempi sopra indicati).

Non è ammesso utilizzare i codici 3851 e 3852 in compensazione.

### **( 1 ) TERMINI DI VERSAMENTO**

I termini per il versamento **previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 ( nel testo in vigore dal 04.07.2006 con effetto dal 01.05.2007 )** sono i seguenti :

1. **16 giugno di ogni anno** per le imprese individuali e le società di persone ;
2. **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le **persone giuridiche** con il **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** in cui il **termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio**, e per i medesimi soggetti con **periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare** ( c.d. esercizi a cavallo ) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine ;
3. **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i soggetti che, **in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio ( sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c.d. esercizi a cavallo).

**IMPORTANTE : se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso** ( sull'argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 04.08.2006 n. 28/E Agenzia delle Entrate, Circolare 14.06.2002 n. 51/E Agenzia delle Entrate).

***Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).***

***La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.***

***Si invita l'impresa a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale nè all'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.***

Ulteriori informazioni aggiornate sono disponibili sul sito Internet della CCIAA di **BRINDISI** all'indirizzo [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it), nella sezione del diritto annuale e presso l'Ufficio Diritto Annuale (e-mail [dirittoannuale@br.camcom.it](mailto:dirittoannuale@br.camcom.it) - tel. **0831/228267 e 0831/228243** - Fax **0831/228210**).

*[#if project.graficoPersonalizzato=1]*

[#if project.schedaBz=1]

Um die Berechnung der geschuldeten Jahresgebühr zu vereinfachen, werden an dieses Schreiben die im Handelsregister aufscheinenden Daten des Betriebes beigelegt, welche für die Berechnung ausschlaggebend sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Handelskammern laut Art. 18, Absatz 10 des Gesetzes Nr. 580/1993, abgeändert vom Art. 1, Absatz 19 der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 23 vom 15. Februar 2010 eine Erhöhung der geschuldeten Gebühr um bis zu 20 % beschlossen haben. Die Betriebe, die den Hauptsitz und/oder Betriebseinheiten in anderen Provinzen haben, müssen, nachdem die zu überweisenden Beträge berechnet wurden, dieselben mit den von der jeweiligen Handelskammer festgelegten Prozentsatz, so wie dieser auf der Seite [www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/](http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/) unter „Qual è l'importo“ veröffentlicht wird, aufwerten.

Per semplificare la determinazione dell'importo del diritto

dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito [www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/](http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/) alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#if project.schedaBz=0]

Spett.le Impresa,

per semplificare la determinazione dell'importo del diritto dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito [www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/](http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/) alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#list scheda as sc] \${sc.riga}

[/#list]

[#else]

[/#if]